

Sospensione per lavoro nero, soci amministratori senza peso

Ispettorato

Nelle snc la loro presenza non entra nel computo per la microimpresa

Fermo attività solo se si raggiunge la soglia del 10% degli occupati sul posto

Antonella Iacopini

L'attività lavorativa prestata dai soci amministratori nelle snc non fa venir meno la condizione di "microimpresa" che evita l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di lavoro irregolare.

Il fermo dell'attività, infatti, scatta al raggiungimento della soglia del 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. Tuttavia, per espressa previsione normativa (articolo 14, comma 4, del Dlgs 81/2008), il provvedimento di sospensione per "lavoro nero" non trova applicazione nell'ipotesi in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa (cosiddetta "microimpresa").

Stante l'assenza di discrezionalità da parte del personale ispettivo, in presenza delle condizioni legittimanti, per l'applicazione

della suddetta deroga risulta quindi essenziale chiarire il concetto di "microimpresa".

Con la circolare 30/2008 il ministero del Lavoro ha definito la microimpresa con una nozione "atecnica", creata ad hoc, come «una realtà organizzativa minima composta da un solo dipendente», ovvero un'impresa che, nel suo complesso, non ha in organico altri lavoratori oltre a quello trovato "in nero" in sede di accesso ispettivo. Va, quindi, verificata l'effettiva consistenza dell'organico aziendale.

Il problema interpretativo spesso nasce nell'ambito di società di persone, dove i soci prestano la propria attività lavorativa in azienda. In questi casi, per capire se nel montante dei lavoratori bisogna conteggiare anche i soci, è necessa-

rio distinguere tra soci amministratori che prestano attività lavorativa e soci lavoratori cui non spetta l'amministrazione o la gestione della società.

Si tratta della distinzione che il ministero del Lavoro aveva già operato nella nota 7127/2015 (ripresa nella nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro 5546/2017-faq 7), secondo cui i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non vanno computati nel calcolo della percentuale dei lavoratori complessivamente "occupati" ai fini della adozione del provvedimento di sospensione, come confermato nella circolare Inl 3/2021. Di contro, i soci lavoratori cui non spetta l'amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici, devono essere computati agli effetti di cui sopra.

A fondamento di tale assunto, il Ministero ritiene che la titolarità del potere di amministrazione è ciò che determina il venir meno di quell'alterità che contraddistingue soggettivamente le parti del rapporto di lavoro: datore di lavoro da un lato e lavoratore dall'altro. Ne consegue che i soci amministratori non dovranno essere considerati neppure nel computo dei lavoratori per l'individuazione della "microimpresa".

Resta inteso che, come chiarito nella nota dell'Inl 162/2023, l'eccezione è riferita alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari e non anche al ricorrere di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'allegato I al Dlgs 81/2008.

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza

IL PRINCIPIO

Così la legge

Per espressa previsione dell'articolo 14, comma 4, del Dlgs 81/2008 il provvedimento di sospensione per "lavoro nero" non trova applicazione nell'ipotesi in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa (cosiddetta "microimpresa"). Stante l'assenza di discrezionalità da parte del personale ispettivo, in presenza delle condizioni legittimanti, per l'applicazione della suddetta deroga risulta quindi essenziale chiarire il concetto di "microimpresa"